Taranto, data nella segnatura di protocollo

Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
- TARANTO –
C.F. 90267250737

A Ai comuni della Provincia di Taranto

P.c. Ordine degli architetti
Ordine degli ingegneri
Ordine dei geometri
della Provincia di Taranto

Lettera inviata tramite PEC
ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
Contiene n. -- allegato

Rif. nota prot. del

Ns. prot. del

Oggetto: Istanze di parere paesaggistico in procedimenti di autorizzazione paesaggistica ordinaria (art. 146 D.lgs. 42/2004), semplificata (D.P.R. 31/2017) e in c.d. sanatoria (art. 167 – 181 D.lgs. 42/2004) rilasciate anche in concomitanza con procedimenti di condono edilizio - Formazione del silenzio assenso e termini di conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Diversi enti delegati inviano a questo Ufficio note di sollecito al rilascio di pareri paesaggistici endoprocedimentali su istanze presentate dall'utenza anche in date molto risalenti nel tempo e che, a termini di legge, dovrebbero essere già state definite con provvedimento espresso di autorizzazione paesaggistica o di diniego.

Appare lecito dubitare che detti (solleciti e) ritardi nella conclusione dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica siano dovuti a una non condivisibile interpretazione della normativa in materia, compreso l'istituto del silenzio assenso c.d. orizzontale di cui all'art. 17bis della L. 241/1990.

In spirito di totale collaborazione e per chiarezza di rapporti istituzionali riteniamo quindi opportuno fornire i seguenti chiarimenti sui termini applicabili ai procedimenti in oggetto.

1. **Procedimenti di autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria**.

Per precisa disposizione dell'art. 146, c. 9 del D.lgs. 42/2004, decorsi **sessanta giorni** dall'invio dell'istanza di parere paesaggistico alla Soprintendenza, l'Amministrazione competente deve comunque provvedere, nei termini di legge, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesaggistica, anche in assenza di parere espresso di questo Ufficio.

Si precisa che prima del rilascio dell'autorizzazione e anche se decorsi quarantacinque giorni dalla ricezione dell'istanza sopra citata, la Soprintendenza potrà sempre e comunque rilasciare il proprio parere, sia pur non più vincolante in quanto tardivo, e a detto parere l'ente comunale potrà conformarsi o meno dandone però conto in motivazione.

2. **Procedimenti di autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata.**

Premesso che a mente dell'art. 11, c. 1 D.P.R. 31/2017 spetta all'Autorità competente verificare se la domanda di autorizzazione paesaggistica riguardi interventi esenti da autorizzazione paesaggistica ex art. 2 e 4 del D.P.R. 31/2017, omettendo nel caso la richiesta di parere della Soprintendenza, in tutte le altre ipotesi l'autorizzazione paesaggistica dovrà essere rilasciata (o negata) tassativamente entro sessanta giorni dalla domanda (art. 10 DPR 31/2017), anche in assenza del parere del Soprintendente.

A mente dell'art. 11, c. 9 del DPR n. 31/2017, infatti, in caso di mancata espressione del parere endoprocedimentale vincolante nei termini prescritti dal comma 5 dello stesso articolo (20 gg) sull'istanza di parere *si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica*.

Anche in questo caso, prima del rilascio dell'autorizzazione la Soprintendenza potrà ancora esprimere il proprio parere, sia pur non più vincolante in quanto tardivo, e l'Amministrazione competente potrà conformarvisi o meno dandone conto in motivazione.

3. **Procedimenti c.d. di sanatoria paesaggistica ex art. 167 e 181 D.lgs. 42/2004 - accertamento di compatibilità paesaggistica.**

Premesso che nei procedimenti ex artt. 167 e 181 D.lgs. 42/2004 l'accertamento della procedibilità dell'istanza spetta all'autorità competente al rilascio del provvedimento finale, con conseguente non necessità di parere ministeriale in caso di non sanabilità della violazione, anche in detti procedimenti è applicabile l'istituto del silenzio assenso ex art. 17bis della Legge 241/1990, tanto è infatti espressamente previsto dal comma 3 dello stesso articolo come ulteriormente chiarito dal Consiglio di Stato con parere n. 1640/2016 del 13 luglio 2016 e da ampia e consolidata giurisprudenza amministrativa.

L'art. 17bis L. 241/1990 disciplina i rapporti "interni" tra pubbliche amministrazioni, prevedendo che il silenzio assenso endoprocedimentale trovi generale applicazione in una logica di semplificazione dell'azione amministrativa; detta disposizione non confligge con quanto disposto dal comma 4 dell'art. 20 della stessa L. 241/90 relativa al caso del tutto diverso dei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e l'utenza, con espressa esclusione della formazione del silenzio assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.

Ne consegue che anche per detti procedimenti, decorsi 90 giorni dalla richiesta di parere alla Soprintendenza, l'Autorità competente è tenuta a pronunciarsi comunque sulla domanda con provvedimento espresso e nel termine perentorio di 180 giorni (art. 167, c. 5 D.lgs. 42/2004).

Relativamente agli accertamenti di compatibilità si precisa che, anche alla luce del più recente e maggioritario orientamento giurisprudenziale in materia, la qualificazione giuridica delle opere sotto il profilo urbanistico ed edilizio non ha rilievo quando si tratta di qualificare le stesse opere sotto il profilo paesaggistico e che, per l'evidente finalità di preservazione della normativa sulla tutela paesaggistica, l'esclusione della sanabilità postuma di volumi realizzati in difformità o in assenza di autorizzazione paesaggistica opera sempre, a prescindere dalla percettibilità visiva dell'aumento volumetrico e della destinazione d'uso del nuovo volume (es. volume tecnico o volumi interrati).

Sulla questione si invitano gli ordini professionali che leggono in copia a sensibilizzare i propri iscritti sulla necessità della più scrupolosa ottemperanza alla normativa di tutela del paesaggio.

In conclusione, corre l'obbligo di far presente che il mancato rispetto dei termini di legge per la conclusione del procedimento di autorizzazione paesaggistica con provvedimento espresso comporta la formazione del silenzio-inadempimento sull'istanza ed espone l'autorità amministrativa competente alle conseguenza di cui all'art. 2 L. 241/1990.

Certi che i chiarimenti resi possano condurre a una significativa riduzione dei tempi di rilascio delle autorizzazione paesaggistiche, si conferma la disponibilità di questo Ufficio anche a un confronto in presenza con i responsabili degli uffici pubblici responsabili delle istruttorie paesaggistiche.

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Barbara Davidde
Documento sottoscritto digitalmente
Ex art. 24 D. Lgs. 82/2005

Davidde Barbara
Ministero della cultura
24.11.2022 16:10:09
GMT+01:00

Avv. Elisabetta Cucurachi
elisabetta.cucurachi@cultura.gov.it
Tel. 0994713519